

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI

E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE VALSESIANA

L'anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____

in _____ tra i signori:

_____ che interviene nel presente atto per

conto ed in legale rappresentanza del Comune di _____

(C.F. e P.I. _____), Via _____, nella

sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune

e

MORA GIAN LUIGI che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente pro-tempore della Sezione A.N.A. VALSESIANA,

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. _____

del _____ esecutiva;

PREMESSO

- che la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;

- che il Comune di Postua non dispone di un gruppo di volontari di Protezione Civile;

- Il Gruppo Alpini di Postua, con sede nel territorio del Comune di Postua (VC)

dispone di un squadra di volontariato di Protezione Civile facente parte dell'Unità di

Protezione Civile Sezionale, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile

facente capo all'Associazione Nazionale Alpini (ANA) con sede a Milano, Via

Marsala 9, iscritta dal 1 agosto 2013 nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni

Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione

Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di

uno spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell'attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

- che l'ANA ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Regione PIEMONTE che regola le attività di Protezione Civile svolte dalle sezioni ANA, in sinergia con la struttura di Protezione Civile regionale;

- che la Sezione ANA VALSESIANA, con Determina Dirigenziale n1928 del 25/04/2004, è iscritta al registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato nella sezione 4 con il numero VC10PC e quindi nel Registro del Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte poichè demandato alle province;

- che il Comune riconosce comunque il ruolo che l'ANA svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui la legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;

- che appare opportuno accordarsi formalmente con l'ANA, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune, sempre in collaborazione con il gruppo volontari di Protezione Civile;

- che la Squadra di Protezione Civile ANA della zona Postua si rende disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di VERCELLI al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si stipula il seguente convenzione:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Soggetti della presente convenzione sono il Comune di Postua, d'ora in poi denominata Comune e la Squadra di Protezione Civile ANA, costituita in seno al Gruppo Alpini di Postua, facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione ANA VALSESIANA d'ora in poi denominata Squadra ANA.

Art. 3

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione in caso di "emergenza pubblica" della sopradescritta Squadra di Protezione Civile, con il personale del Comune, con il gruppo volontari di Protezione Civile del Comune, con i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali.

Art. 4

La Squadra di Protezione Civile ANA sarà altresì disponibile a collaborare con i tecnici del Comune nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza. Le prestazioni dei Volontari sono sempre complementari e mai sostitutive delle attività proprie dell'Amministrazione Comunale, poiché esercitate in assoluta sussidiarietà. Le attività possono essere fatte esclusivamente previa richiesta di attivazione formale tramite ordinanza sindacale o altro provvedimento idoneo. Le modalità di svolgimento del servizio sono sempre concordate con un funzionario rappresentante dell'Amministrazione Comunale. La squadra di Protezione Civile ANA è altresì disponibile ad intervenire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per i cosiddetti "eventi a rilevante impatto locale", così come previsto dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9

novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013, recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile”. Sono definiti “eventi a rilevante impatto locale” quegli eventi che seppur circoscritti al territorio comunale o sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e provata incolumità, in ragione dell’eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. In tale evenienza l’attivazione della squadra di Protezione Civile ANA sarà comunque subordinata al rispetto delle procedure operative previste nel Piano d’Emergenza con l’attivazione, quale presupposto essenziale, di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale.

Art. 5

La Squadra di Protezione Civile ANA risponderà comunque e sempre al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione. Durante lo svolgimento degli interventi i volontari impiegati devono indossare un’apposita divisa munita di segno distintivo che consenta una facile individuazione e che assicuri sempre un’adeguata e prescritta visibilità.

Art. 6

La Sezione ANA VALSESIANA si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della Squadra ANA, nonché il numero dei volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell’allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il nominativo del proprio responsabile del servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.

Art. 7

La Squadra per esercitare le attività di pronto intervento in caso di "emergenza pubblica" o comunque per attività di PC, ha necessità di una copertura assicurativa contro gli infortuni e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a cose e nei confronti di terzi. L'ANA si assume tale onere.

Art. 8

La Squadra di Protezione Civile ANA deve presentare annualmente una relazione a preventivo e a consuntivo delle attività da svolgere ed effettivamente svolte, può usare i mezzi tecnici di Protezione Civile di proprietà del Comune in collaborazione con il gruppo volontari di Protezione Civile, in accordo con il Sindaco o Assessore competente, e ne é responsabile.

Art. 9

Il Comune si impegna ad erogare, con carattere annuale, alla Sezione ANA VALSESIANA un contributo, che verra stabilito con atto dell'Organo Esecutivo, in relazione alle effettive disponibilità del Comune da destinarsi alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi dell'assicurazione a carico dell'ANA e ai relativi costi logistici e all'acquisto delle divise e dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Il contributo potra' essere sostituito, in accordo tra le parti , con l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita' di P.C. (ad esempio... motoseghe, decespugliatori, ecc) messi a disposizione in comodato d'uso gratuito. I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10

Si precisa che essendo l'organizzazione di Protezione Civile dell'ANA, di cui fa parte l'Unità di Protezione Civile della Sezione Alpini VALSESIANA, iscritta nell'Elenco

Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti. Inoltre la squadra ANA , quando non è impegnata dal Comune in attività di previsione, prevenzione, soccorso o superamento dell'emergenza, è libera di partecipare alle attività di soccorso, sul territorio nazionale o all'estero, su ordine delle autorità statali, regionali o provinciali, con le attrezzature proprie o con quelle messe a disposizione dalle autorità del Comune. Potrà inoltre partecipare con, le attrezzature sopra descritte a qualsiasi attività addestrativa programmata dalle autorità sopra citate, nonché dalla sede nazionale dell'ANA.

Art. 12

Il presente accordo ha una durata di ____ anni decorrenti dalla stipula e può essere rinnovato espressamente per uguale periodo. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Per la Sezione ANA VALSESIANA
Il Presidente Sezionale

Per il Comune di _____
Il Sindaco